

- 4) In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se la medesima decisione della Commissione europea sia compatibile con l'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea qualora essa venga interpretata nel senso che dichiara che all'aiuto di Stato controverso è stata data attuazione prima del 3 marzo 2011 o del 1° aprile 2011, o in una di queste due date, o, al contrario, qualora essa venga interpretata nel senso che dichiara che all'aiuto di Stato controverso è stata data attuazione in una data successiva.
- 5) Se l'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, debba essere interpretato nel senso che esso vieta ad uno Stato membro di adottare una misura come quella di cui all'articolo 36/24, paragrafo 1, n. 3, della legge del 22 febbraio 1998, che stabilisce lo statuto organico della Banca nazionale del Belgio, se la misura in parola dà attuazione ad un aiuto di Stato o configura un aiuto di Stato già attuato, e senza che detto aiuto di Stato sia stato previamente notificato alla Commissione europea.
- 6) Se l'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, debba essere interpretato nel senso che esso vieta ad uno Stato membro di adottare, senza previa notifica alla Commissione europea, una misura come quella di cui all'articolo 36/24, paragrafo 1, n. 3, della legge del 22 febbraio 1998, che stabilisce lo statuto organico della Banca nazionale del Belgio, se la misura in parola configura un aiuto di Stato al quale non è ancora stata data attuazione.

⁽¹⁾ GU L 135, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 2000, C 364, pag. 1.

⁽³⁾ 2014/686/UE: Decisione della Commissione, del 3 luglio 2014, relativa all'aiuto di Stato SA.33927 (12/C) (ex 11/NN) al quale il Belgio ha dato esecuzione Regime di garanzia a tutela delle quote delle persone fisiche socie di cooperative finanziarie [notificata con il numero C(2014)1021] (GU L 284, pag. 53).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il
20 febbraio 2015 — Colena AG/Deiters GmbH**

(Causa C-78/15)

(2015/C 171/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Colena AG

Convenuta: Deiters GmbH

Questioni pregiudiziali

- 1) Se lenti a contatto colorate non graduate, composte da copolimeri e acqua (Hydrogel), costituiscano un «prodotto cosmetico» («sostanza» e/o «miscela») ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1223/2009 ⁽¹⁾, destinato, conformemente a detta disposizione, ad essere applicato sulle superfici esterne del corpo umano.
- 2) Se il regolamento (CE) n. 1223/2009 sia applicabile anche quando prodotti che non soddisfino le condizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento siano percepiti, tenuto conto della loro destinazione principale, come prodotto cosmetico da un consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, ad esempio anche in quanto sulla confezione sono apposte indicazioni quali «Cosmetic eye accessories are governed by the EU Cosmetics Directive» o «Colour eye accessories are governed by the EU Cosmetics Directive».

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342, pag. 59).